

TRIBUNALE DI MODICA

Repubblica Italiana

In Nome Del Popolo Italiano

Il Tribunale, giudice unico del lavoro in composizione monocratica, nella persona del
dr. Salvatore Rizza, ha pronunciato la seguente sentenza

nei procedimenti civili riuniti, iscritti ai nn. *** e *** R.G.A.C. Lav., vertenti

il primo

Tra

***, nata in *** il ***, residente in ***, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele
Nicola Sgarlata, elettivamente domiciliata in modica, presso lo studio dell'avv.
Carmelo Ammatuna, giusta procura a margine del ricorso introduttivo – Attrice;

Contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Gianneri- Convenuto in
riassunzione;

avente ad oggetto : disoccupazione agricola per gli anni 1997, 1998.

Il secondo

Tra

***, nata in *** il ***, residente in ***, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele
Nicola Sgarlata, elettivamente domiciliata in modica, presso lo studio dell'avv.
Carmelo Ammatuna, giusta procura a margine del ricorso introduttivo – Attrice;

Contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo presidente pro
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rosario Gianneri- Convenuto;

avente ad oggetto : disoccupazione agricola per l'anno 1999.

La causa è stata decisa con dispositivo letto all'udienza di discussione del 13.1.2004,
sulle conclusioni rispettivamente precisate dall'attrice e dal convenuto in ricorso e in
comparsa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17.1.2000 ***, premesso : che, avendo prestato attività
lavorativa in qualità di bracciante agricola presso l'azienda di cui è titolare ***, per
102 giornate nel 1997e per 102 giornate nel 1998, nonché per 60 giornate nel 1996,
aveva presentato all'Inps, relativamente agli anni 1997 e 1998 “domanda per
l'ottenimento delle provvidenze che si ha diritto di percepire in caso di

disoccupazione agricola"; che l'Inps non aveva provveduto sulle predette istanze. Chiedeva che, previo accertamento del suo diritto a percepire "l'indennità di disoccupazione spettante per gli anni 1997 e 1998 in relazione alle giornate lavorate", venisse condannato l'Inps a corrisponderle i relativi emolumenti, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Integratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, il quale deduceva in comparsa l'infondatezza della domanda ed eccepiva: a) l'insussistenza del rapporto di lavoro denunciato tra l'attrice e la suocera *** e, comunque, l'inidoneità di tale rapporto ad "essere considerato valido ed utile ai fini assicurativi e previdenziali".

Nel corso della trattazione istruttoria veniva assunta prova testimoniale dedotta dalle parti, nel corso della quale, all'udienza del 14.5.2002 veniva disposta la riunione del giudizio di cui *infra*..

Con successivo ricorso depositato il 14.1.200, ***, premesso che : aveva lavorato come bracciante agricola; presso l'azienda della *** per n. 12 giornate nel 1999, nonché per 102 giornate nel 1997 e per 102 giornate nel 1998, nonché, infine, per 60 giornate nel 1996; che, inoltre, sussistevano "i requisiti voluti dalla legge, ed in particolare della normativa speciale che ha previsto la cosiddetta "riconferma" delle giornate lavorative", deduceva di aver presentato all'Inps, "relativamente agli anni in questione", domanda d'indennità di disoccupazione agricola e, segnatamente, in data 28.3.2000, per ciò che riguarda l'anno 1999; che l'Inps non aveva provveduto sulla predetta istanza; che senza esito era rimasto il ricorso da lei presentato al comitato provinciale Inps; chiedeva che l'Inps, previo accertamento del suo diritto "all'indennità di disoccupazione spettante per l'anno 1999 in relazione alle giornate accreditabili ai fini contributivi per riconferma", venisse condannato al pagamento "delle indennità suddette con rivalutazione e interessi", oltre spese del giudizio.

Costituitosi il contraddittorio, l'Inps eccepiva in comparsa, come nel primo giudizio, l'insussistenza del rapporto denunciato dall'attrice alle dipendenze della suocera *** "nell'anno 1993 e negli anni successivi", sulla scorta di quanto era rimasto accertato nella sentenza n. 30/2000 resa, in fase di appello, da questo Tribunale. Allegava, a sostegno, le risultanze ispettive prodotte in atti.

Nel corso della successiva trattazione istruttoria, la causa, dopo essere stata, con ordinanza del 14.5.2002, riunita a quella in precedenza incardinata, in esito al completamento dell'istruzione probatoria, sulle conclusioni definitivamente fissate

come in epigrafe, veniva decisa con dispositivo, allegato in atti previa lettura all'udienza di discussione, in ordine al quale si osserva

IN DIRITTO

Le domande spiegate nei giudizi riuniti sono infondate e devono essere rigettate.

Va, anzitutto, rilevato che l'attrice deduce (in entrambe le cause riunite) di aver prestato attività lavorativa "come bracciante agricola". Tuttavia, dalla copia della sentenza penale prodotta risulta, per stessa deduzione di parte attrice, che il rapporto che la legava alla suocera era quello di "compartecipazione".

Or seppure è vero che, "ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali", l'art. 8, 1° co. della L. 334/68 dispone l'equiparazione "tra compartecipanti familiari e lavoratori dipendenti (ex "giornalieri di campagna"), è anche vero che, sotto l'aspetto organizzativo e strutturale le due fattispecie differiscono notevolmente, atteso che il rapporto di partecipazione agraria si configura alla stregua di un contratto atipico, caratterizzato, come avviene per l'attività bracciantile, dalla manualità espletata nella coltivazione del fondo, ma, a differenza di quest'ultimo, non impone al proprietario l'obbligo di corrispondere la retribuzione e non pone il compartecipante in posizione subordinata, ma comporta, viceversa, la divisione degli utili.

Alla stregua del rilievo che precede le domande meritano il rigetto, difettando il presupposto di fatto (rapporto lavorativo bracciantile subordinato) dedotto a sostegno del fatto costitutivo.

Inoltre, la domanda prospettata nel proc. n. 14/2002 è pressoché indeterminata, atteso che, pur deducendosi che l'attrice ha lavorato nel 1999 per 12 giornate, si chiede la riconferma relativamente agli "anni precedenti", senza specificare gli anni sui quali dovrebbe applicarsi la riconferma e il numero di giornate da riconfermare. Al riguardo, è appena il caso di aggiungere che l'attrice indica, tra gli anni precedenti, non solo il 1997 e il 1998, (lavorati per 102 giornate), ma anche il 1996 (lavorato per 60 giornate). Ne deriva che è di fatto impossibile determinare, sia pure con riferimento alla prospettazione nel suo complesso, l'oggetto della domanda.

Il ricorso in scrutinio va, pertanto, dichiarato inammissibile.

A prescindere dalle considerazioni che precedono, nel merito occorre ulteriormente rilevare che l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ha rilievo meramente formale e, solo sotto tale profilo attribuisce lo *status* di lavoratore

agricolo. E' vero che, come si è detto, tale requisito formale costituisce il presupposto indispensabile per l'insorgenza dell'obbligo contributivo e del conseguente diritto alle prestazioni, di talché, in assenza di esso non può ritenersi la sussistenza del requisito legittimante. Nondimeno, tale incombenza non è di per sé sufficiente a comprovare la effettiva sussistenza del rapporto da cui consegue l'iscrizione.

A tal fine, a fronte di specifiche contestazione da parte dell'Istituto assicuratore (contestazioni che, nel caso di specie, sono fondate sugli accertamenti ispettivi) il giudice ha il potere-dovere di accertare la effettiva sussistenza del rapporto anzidetto, senza essere, in tale accertamento, condizionato dai provvedimenti amministrativi di iscrizione (o, sia pure, di cancellazione) che possono essere disapplicati se non conformi a legge (Cass. 21.1.1993, 729).

Ne deriva che spetta al soggetto che reclama la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione fornire la relativa prova, specie allorché tale sussistenza venga contestata dalla controparte, come avviene nel caso che ci occupa (Cass. 8532/87, Cass. 356/98).

Orbene, in punto di fatto, la *causa petendi* si fonda sull'assunto rapporto lavorativo subordinato che sarebbe corso, negli anni dal 1997 al 1999, tra l'attrice e l'azienda datoriale assertamente gestita dalla suocera ***.

Stante lo stretto rapporto parentale, nell'ipotesi in esame incombe all'attrice che sostiene l'effettività del lavoro subordinato risultante dal Mod C/2 fornire la prova del fatto costitutivo dedotto, specie, come s'è detto, in presenza della contestazione del rapporto proveniente dalla parte convenuta.

In tal caso, infatti, l'attore che aziona la pretesa creditrice ha, ai sensi dell'art. 2697, 1° co, cod. civ., l'onere di dimostrare con prova precisa e rigorosa la sussistenza del fatto costitutivo dedotto e, segnatamente, l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro sotto il duplice profilo dell'onerosità della prestazione e della subordinazione (Cass. 2957/90, Cass. 7920/91, Cass. 729/93).

Orbene, la prova testimoniale è ben lungi dal confermare l'assunto attoreo (il teste *** non sa riferire il periodo e a partire da quale anno ha visto lavorare l'attrice e il teste *** riferisce addirittura che sia l'attrice che la suocera di costei *** gli hanno dichiarato a verbale che il fondo viene condotto da tutti i figli (compreso il coniuge dell'attrice) e dalla sorella dalla proprietaria ***, i quali dividono il ricavato in

cinque parti uguali. La proprietaria ha, a sua volta, dichiarato che alla nuora, odierna attrice, viene corrisposta, oltre alla somma di £. 50.000 giornaliera, anche “ qualcosa come quota”. L’attrice, infine, conferma che il fondo viene direttamente gestito dal marito e dal fratello di costui e che a lei viene corrisposta (evidentemente, non dalla suocera, ma dagli effettivi titolari dell’impresa agricola) la somma di £. 50.000 giornaliera. In tal modo ella nega sostanzialmente, di essere alle dipendenze della suocera ***, ma di lavorare per conto del marito e del cognato, costituiti in società.

Va, al riguardo sottolineato che, così le cose, titolare dell’assunta impresa datoriale è un’associazione di produttori che fa capo, tra l’altro, al marito dell’attrice, il quale, essendo uno dei soci, è, sostanzialmente, anche il soggetto datoriale. Invero, trattandosi di associazione semplice tra produttori, priva di soggettività giuridica autonoma, la stessa non si distingue dai soci che ne fanno parte, come avverrebbe nel caso in cui si trattasse di persona giuridica. Inoltre va aggiunto che ai sensi dell’art.7 della L. 203/82 sono equiparati ai coltivatori diretti, tra l’altro, anche «i gruppi di coltivatori diretti riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi anche quando la coltivazione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente».

Ne deriva ulteriormente che il lavoro effettuato dall’attrice in qualità di coniuge di uno dei soci diretto-coltivatori costituisce collaborazione prestata nell’ambito del nucleo familiare.

In conseguenza nessun rapporto di lavoro subordinato potrebbe in ogni caso ipotizzarsi nel caso di specie, né nei confronti della proprietaria del fondo, né nei confronti dell’associazione tra produttori. Uguali considerazioni valgono, a ben vedere, per il rapporto di compartecipazione (sul quale, per vero, la sentenza penale prodotta in atti non si sofferma con sufficiente approfondimento).

Mancando il requisito della subordinazione o, sia pure del rapporto di compartecipazione (tuttavia, non dedotto), deve ritenersi insussistente il fatto costitutivo dedotto.

Appare, del resto, in presenza di tali risultanze, affatto incogrua e inattendibile la circostanza che, successivamente, negli anni dal 1996 in poi, i figli della *** abbiano dismesso la gestione dell’azienda, facendo sì che la loro madre abbia potuto

assumere la nuora come lavoratrice dipendente (se non altro, in quanto neppure tale circostanza viene dedotta).

Alla luce delle fatte considerazioni, la prova documentale (fiscale e aziendale) appare irrilevante, dovendo ritenersi che l'attrice lavori nell'ambito della collaborazione familiare con il marito convivente, cogestore dell'azienda.

Ricorrono giusti motivi, non apparendo la pretesa manifestamente infondata e temeraria (e trattandosi di giudizio incardinato in data antecedente all'emanazione del D.L.269/2003, convertito in L. 326/2003), per compensare tra le parti le spese di questo grado ai sensi dell'art. 152 disp. att. al c.p.c., nel testo antecedente al prefato D.L. 369/2003).

P.Q.M.

definitivamente decidendo nel giudizio proposto da *** contro l'Inps con ricorso depositato il 17.1.2000 (giudizio n. 21/2000) e con successivo ricorso depositato il 14.1.2002 (giudizio n. 14/2002) così statuisce:

- 1)- dichiara l'inammissibilità della domanda proposta nel giudizio n. 14/2002;
- 2) rigetta la domanda proposta nel giudizio n, 21/2000;
- 3) compensa tra le parti le spese di questo grado.

Così deciso in Modica il 13.1.2004.

Il G. del L.

Dr. Salvatore Rizza